

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2015

**Approfondimento su:** Enti associativi: split payment e fattura elettronica.

*Dom.15 (termine prorogato a lunedì 16)*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

*Lun. 16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

#### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

### **Enpals Versamento**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Lun. 30*

### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

*Mar. 31*

**Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

### ENTI ASSOCIATIVI: SPLIT PAYMENT E FATTURA ELETTRONICA

Accanto all'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione delle fatture elettroniche, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l'obbligo, per le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A., per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), di applicare il meccanismo del c.d. "Split payment".

Quindi, qualora gli enti non commerciali rivestano il ruolo di "fornitore" della Stato dovranno applicare (indicandolo in fattura) il meccanismo della scissione dei pagamenti. Lo "Split payment", così come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1/E/2015, avrà ad oggetto esclusivamente le operazioni certificate da fattura, essendone invece escluse quelle documentate da ricevuta o scontrino fiscale, non fiscale ovvero con "altre modalità semplificate di certificazione". La peculiarità di tale fattispecie si sostanzia nel fatto che l'IVA indicata dal fornitore in fattura non sarà corrisposta congiuntamente al valore dell'imponibile, bensì versata dall'Amministrazione cliente direttamente all'Erario con l'obiettivo di ridurre i fenomeni evasivi e le frodi in tema di IVA. Ciò premesso, si sottolinea la rilevanza di tale novazione, dovendo la stessa riguardare tutti gli acquisti effettuati dalle Amministrazioni Pubbliche dal 1.01.2015.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dovrà applicarsi qualora "il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1.01.2015 e sempre che le stesse [prestazioni/cessioni] non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data". Si esclude, invece, la sua applicazione relativamente alle operazioni per le quali è stata già emessa la fattura entro il 31.12.2014.

Anche gli enti non commerciali, nella loro veste di fornitori della P.A., non dovranno versare all'Erario l'IVA (che è trattenuta dal proprio committente pubblico) ma si limiteranno a registrare contabilmente la fattura, senza computare tale imposta nella propria liquidazione periodica. Il fornitore, quindi, prima di emettere la fattura, dovrà verificare direttamente nell'anagrafica dell'IPA la categoria di appartenenza ed i riferimenti dell'ente pubblico acquirente al fine di poter adempiere correttamente sia all'obbligo di emissione della fattura elettronica, sia allo "split payment". Tra i committenti si possono ricordare lo Stato e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e gli enti pubblici territoriali. Nessun chiarimento, invece, per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche e le associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/91. Si ritiene che tali soggetti, applicando un regime che prevede per legge l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione IVA non potranno richiedere a rimborso il 50% dell'imposta non dovuta e mai percepita. Non percorribile, inoltre, si ritiene la semplice indicazione in fattura dell'applicazione di tale regime e quindi la richiesta del versamento a proprio favore, a carico dall'Amministrazione committente, della parte dell'Iva non dovuta all'Erario.

Concludendo, si auspica un intervento normativo ad hoc che escluda tali enti dal meccanismo dello "split payment", essendo gli stessi, proprio per effetto di questo e della mancata possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta, dei soggetti a credito IVA perenne.